

COPIA

DELIBERAZIONE N. 66

del 21/07/2017



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIGARANO MAINARDA - PROVVEDIMENTI ED INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Luglio alle ore 09:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Vice Sindaco	Assente
TAGLIANI FLAVIO	Assessore	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Assente
BERSELLI ALESSANDRO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Affidamento della gestione degli Impianti Sportivi Comunali di Vigarano Mainarda – Provvedimenti ed Indirizzi.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che l'art. 90, commi 24, 25 e 26 della L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003: Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) ha innovato la materia della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali prevedendo, tra l'altro, l'affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, ecc..., sulla base di Convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso, rimettendo alla legislazione regionale la definizione delle modalità di affidamento;

- **CHE** la Legge Regionale n. 34 del 09/12/2002: "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" riconosce il ruolo dell'Associazionismo come espressione di impegno sociale, valorizzandone la funzione che esse svolgono nella partecipazione dei cittadini alla vita della realtà locale, anche mediante la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali;

- **CHE** la Regione Emilia Romagna con propria L. R. n. 8/2017 ha approvato la disciplina normativa di dettaglio relativa alle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti locali;

- **DATO ATTO** che la normativa sopra menzionata è tesa a garantire una maggiore efficienza degli impianti, agevolando l'affidamento a Società Sportive caratterizzate dall'elemento volontario e proponendo obiettivi di miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con effetti benefici sul piano sociale e sulla salute pubblica, anche con affidamenti ad Associazioni con un significativo radicamento sul territorio;

- **RILEVATO** che il Comune di Vigarano Mainarda ha nella sua disponibilità i seguenti impianti sportivi, che intende concedere in uso al fine di dare risponidenza alle richieste dell'utenza sportiva presente nel territorio, considerando prioritario l'aspetto della promozione sociale nella gestione di tali beni:

	IMPIANTO SPORTIVO	CONSISTENZA
1	Campo di calcio di Vigarano Mainarda	<ul style="list-style-type: none">- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di illuminazione;- tribuna coperta: struttura prefabbricata a gradoni;- campo di allenamento;- edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 magazzino e n. 1 centrale termica;- aree verdi pertinenziali.
2	Campo di calcio di Vigarano Pieve	<ul style="list-style-type: none">- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di illuminazione;- edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 segreteria e relativi servizi igienici, n. 2 ripostigli, n. 1 magazzino, n. 1 palestra e n. 1 centrale termica;- servizi igienici per il pubblico ubicati all'esterno in un locale adiacente alla palestra comunale;- aree verdi pertinenziali.

- **RILEVATO** che in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, la gestione di tali servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, si inserisce in un'ottica di gestione che può definirsi "partecipata";

- **VERIFICATO** che il Comune di Vigarano Mainarda non dispone delle risorse necessarie per gestire in amministrazione diretta gli impianti sportivi del territorio comunale;

- **RAVVISATA** l'opportunità di improntare la gestione degli impianti sportivi ai principi di economicità, efficienza, sicurezza, funzionalità, qualità, trasparenza, imparzialità, correttezza, democraticità, salvaguardando il principio della destinazione pubblica degli impianti a servizio della comunità territoriale e valorizzando, nel contempo, la cultura dell'associazionismo sportivo come espressione del territorio, inteso a larga scala come Unione Alto Ferrarese, che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;

- **RITENUTO** necessario definire le linee di indirizzo delle procedure per l'individuazione dei soggetti affidatari ed i criteri da seguire per l'assegnazione degli impianti di proprietà comunale, affidandoli, in via preferenziale, a Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche con sede sociale sul territorio dell'Unione dell'Alto Ferrarese, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, così come prevede la normativa sopra richiamata;

- **DATO ATTO** che per gli impianti da affidare in gestione, come sopra descritti, l'Amministrazione Comunale ritiene di determinare in Euro 1.600,00 il canone annuale che l'affidatario dovrà corrispondere all'Ente e di stabilire che, per il primo anno di gestione, l'Amministrazione Comunale si accollerà tutte le spese per le utenze (acqua, luce, gas) al fine di agevolare l'insediamento della nuova gestione e che a partire dal secondo anno tali spese saranno a carico dell'affidatario;

- **RITENUTO**, pertanto, di procedere all'affidamento della gestione degli impianti in oggetto per un periodo di tre anni, provvedendo alla pubblicazione di un Avviso pubblico, ai sensi della L. R. n. 8/2017;

- **VISTO** lo schema di Convenzione con le norme e condizioni di affidamento della gestione degli impianti stessi, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- **RAVVISATA** l'opportunità di dare mandato ai Responsabili dei Settori Tecnico e Sport, di operare, in sede di gestione degli impianti, le opportune verifiche in base alle proprie competenze;

- **AD** unanimità di voti, resi palesi;

DELIBERA

1) Di approvare gli indirizzi espressi in narrativa e diretti a definire la procedura per l'affidamento in gestione degli Impianti Sportivi di Vigarano Mainarda, per anni tre, con decorrenza dal perfezionamento delle procedure di gara.

2) Di determinare in Euro 1.600,00 il canone annuale che l'affidatario dovrà corrispondere all'Ente e di stabilire che, per il primo anno di gestione, l'Amministrazione Comunale si accollerà tutte le spese per le utenze (acqua, luce, gas) al fine di agevolare l'insediamento della nuova gestione; a partire dal secondo anno tali spese saranno a carico dell'affidatario.

3) Di approvare lo schema di Convenzione con le norme e condizioni di affidamento della gestione degli impianti stessi, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di assumere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'affidamento in gestione degli impianti.

5) Di dare mandato, una volta affidati gli impianti in fase di gestione:

- al Responsabile del Settore Tecnico di curare la riscossione del canone annuo, la verifica della manutenzione ordinaria e la cura dello stato di efficienza generale della struttura e degli impianti (come da Piano manutentivo dell'opera, da presentarsi in sede di gara);
- al Responsabile del Settore Cultura, Scuola, Sport di curare la verifica della seguente documentazione:
 - a) Rendiconto delle attività svolte nell'ultima stagione sportiva. Tale rendiconto deve essere redatto indicando tutte le attività sviluppate e svolte all'interno dell'impianto sportivo, tenendo conto della coerenza con il presente capitolato e, in particolare, con il Progetto tecnico-organizzativo, da presentarsi in sede di gara;
 - b) Rendiconto economico approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione, riferito all'ultimo anno finanziario.

6) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale.

7) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addi 28 LUG. 2017
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addi 28 LUG. 2017

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE
(Signature)

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

è stata comunicata con elenco n. 10652 del 28 LUG. 2017 contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. _____ del _____.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

CAMPI SPORTIVI DI VIGARANO MAINARDA E VIGARANO PIEVE

IMPIANTO UBICATO A VIGARANO MAINARDA CON ACCESSO DA VIA ARIOSTO

Zona sportiva dedicata al calcio interamente recintata comprendente i seguenti impianti ed annessi	Descrizione
(A) Campo di calcio	Struttura dedicata, recintata con impianto di illuminazione.
(B) Tribuna coperta	Struttura in prefabbricato a gradoni.
(C) Edificio spogliatoi	Struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 magazzino e n. 1 centrale termica.
(D) Campo di allenamento	
(E) Aree verdi pertinenziali	
(E) Accesso atleti	


IMPIANTO UBICATO A VIGARANO PIEVE CON ACCESSO DA VIA XXV APRILE

Zona sportiva dedicata al calcio interamente recintata comprendente i seguenti impianti ed annessi	Descrizione
(A) Campo di calcio	Struttura dedicata, recintata con impianto di illuminazione.
(B) Edificio spogliatoi	Struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 segreteria e relativi servizi igienici, n. 2 ripostigli, n. 1 magazzino, n. 1 palestra e n. 1 centrale termica
(C) Servizi igienici per il pubblico	
(D) Aree verdi pertinenziali	
(E) Accesso atleti	

PLANIMETRIA Campo sportivo di Vigarano Mainarda

LEGENDA:

- (A) Campo di calcio
- (B) Tribuna coperta
- (C) Edificio spogliatoi
- (D) Campo di allenamento
- (E) Aree verdi pertinenziali
- (F) Magazzino
- (G) Accesso atleti



PLANIMETRIA Campo sportivo di Vigarano Pieve

LEGENDA:


- (A) Campo di calcio
- (B) Edificio spogliatoi
- (C) Servizi igienici per il pubblico
- (D) Aree verdi pertinenziali
- (E) Accesso atleti



PLANIMETRIA Edificio spogliatoi campo sportivo di Vigarano Pieve


LEGENDA:

- (A) Campo di calcio
- (B) Edificio spogliatoi
- (C) Servizi igienici per il pubblico
- (D) Aree verdi pertinenziali
- (E) Accesso atleti



PLANIMETRIA Edificio spogliatoi campo sportivo di Vigarano Mainarda

- LEGENDA:
- (A) Campo di calcio
 - (B) Tribuna coperta
 - (C) Edificio spogliatoi
 - (D) Campo di allenamento
 - (E) Aree verdi pertinenziali
 - (F) Magazzino
 - (G) Accesso atleti



Planta Piano Terra _ scala 1: 100

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

- Provincia di Ferrara -

Reg. N.

SCHEMA di CONVENZIONE per l’AFFIDAMENTO della GESTIONE degli IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI di VIGARANO MAINARDA

L'anno duemila _____, addì ____ (____) del mese di _____, nella Residenza Comunale di Vigarano Mainarda

SONO COMPARSI:

1) L’Arch. _____, nata a _____ (____) il _____, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, ai sensi degli artt.107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune n. 00289820383, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Associazione Sportiva _____ con sede in _____, Via _____, _____, P.IVA: _____, costituita con atto N. _____, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità “_____”.

PREMESSO:

• che l’art. 90, commi 24, 25 e 26 della L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003: Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica) ha innovato la materia della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali prevedendo, tra l’altro, l’affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, ecc..., sulla base di Convenzioni che ne stabiliscano i criteri d’uso, rimettendo alla legislazione regionale la definizione delle modalità di affidamento;

• la Legge Regionale n. 34 del 09/12/2002: “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale” riconosce il ruolo dell’Associazione come espressione di impegno sociale, valorizzandone la funzione che esse svolgono nella partecipazione dei cittadini alla vita della realtà locale, anche mediante la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali;

• la Regione Emilia Romagna con propria L. R. n. 8/2017 ha approvato la disciplina normativa di dettaglio relativa alle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti locali;

• che il Comune di Vigarano Mainarda ha nella sua disponibilità i beni immobili che intende concedere in uso al fine di dare rispondenza alle richieste dell’utenza sportiva presente nel territorio;

• che la Giunta Comunale con Deliberazione n.____ del _____ dava mandato agli uffici competenti di procedere all’affidamento della gestione degli impianti in oggetto previa pubblicazione di avviso pubblico rivolto alle associazioni sportive individuate dalla richiamata LR 11/2007 ;

• che all’esito della procedura di cui sopra è risultato affidatario _____ come da Determinazione n. ____ del _____;

Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Vigarano Mainarda affida all'Associazione Sportiva, che accetta, la gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

	IMPIANTO SPORTIVO	CONSISTENZA
1	Campo di calcio di Vigarano Mainarda	- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di illuminazione; - tribuna coperta: struttura prefabbricata a gradoni; - campo di allenamento; - edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 magazzino e n. 1 centrale termica; - aree verdi pertinenziali.
2	Campo di calcio di Vigarano Pieve	- campo da calcio: struttura dedicata recintata, con impianto di illuminazione; - edificio spogliatoi: struttura in muratura composta da n. 2 spogliatoi per atleti e relativi servizi igienici, n. 1 spogliatoio per arbitri e relativi servizi igienici, n. 1 segreteria e relativi servizi igienici, n. 2 ripostigli, n. 1 magazzino, n. 1 palestra e n. 1 centrale termica; - servizi igienici per il pubblico ubicati all'esterno in un locale adiacente alla palestra comunale; - aree verdi pertinenziali.

Alla presente Convenzione è allegata la seguente documentazione:

- Allegato 1: planimetria dell'area dell'impianto sportivo di Vigarano Mainarda;
- Allegato 2: planimetria dell'area dell'impianto sportivo di Vigarano Pieve.

Tali strutture ed impianti sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'affidatario, che li prende in consegna. Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l'elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d'uso.

L'affidatario dà atto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come sopra individuati, consentono lo svolgimento dei servizi a cui sono destinati.

L'Amministrazione Comunale fornisce alla Associazione Sportiva affidataria copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

L'affidatario si impegna a mantenere gli impianti sportivi dati in uso in buono stato manutentivo, ai sensi dell'art. 1587 e 1588 del C.C. sino alla loro restituzione, oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa ed alle norme contenute nella presente Convenzione.

ART. 2 – DURATA

La durata dell'affidamento in gestione degli impianti è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza dell'affidamento la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo affidatario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione degli impianti non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:

- a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
- b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
- c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
- d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Lo scopo dell'affidamento riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

L'affidatario potrà usare gli impianti per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso, pena la decadenza immediata dall'affidamento.

Per usi diversi il gestore dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dai competenti Uffici comunali.

La gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto della presente Convenzione e del Progetto Tecnico presentato in sede di gara.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dall'affidatario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:

- a) in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Vigarano Mainarda.
- b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Vigarano Mainarda.

L'affidatario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

- a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate
- b) ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
- c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire all'affidatario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consigliano.

ART. 4 – TARIFFE

Le tariffe che l'affidatario potrà richiedere agli utenti devono garantire la massima fruibilità degli impianti, pur con riguardo ai costi di gestione dei medesimi ed alle condizioni praticate da impianti analoghi nei Centri limitrofi.

L'affidatario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

- a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- b) le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dagli utilizzatori;
- c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno autorizzati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità, se dovuti.

ART. 5 – CANONE ANNUO

Per l'utilizzazione dell'impianto il gestore verserà al Comune un canone annuo, entro il mese di ottobre di ogni anno, il cui importo è stabilito nell'Avviso, aumentato dell'offerta economica della società aggiudicatrice e dell'I.V.A. di legge.

L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata dal gestore come compensativa di eventuali contributi che il Comune eroga alla medesima per l'espletamento di attività di promozione, avviamento allo sport, ecc....

Per il primo anno di gestione l'Amministrazione Comunale si accollerà tutte le spese per le utenze (acqua, luce, gas) al fine di agevolare l'insediamento della nuova gestione. A partire dal secondo anno di gestione tali spese saranno a carico dell'Affidatario, che dovrà provvedere, entro la scadenza del primo mese del secondo anno di gestione, alla volturazione delle utenze.

ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La Società affidataria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- a) utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono (resta salvo quanto previsto all'art. 5 per il pagamento delle utenze per il primo anno);
- b) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
- c) sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
- d) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio indicato al successivo art. 8, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- e) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- f) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- g) rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
- h) obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), con massimali e altre caratteristiche meglio specificate all'art. 14;
- i) polizza assicurativa per il proprio personale e per gli utenti del servizio.

L'affidatario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 7 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

L'affidatario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "Responsabile dell'Impianto" tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

L'assegnatario dei beni, di cui al presente Capitolato, è da considerarsi, a tutti gli effetti, il Legale Rappresentante della Associazione Sportiva affidataria.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Per **manutenzione ordinaria** si intendono tutti gli interventi riferiti a opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti tecnologici e di elementi non strutturali, atti a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne venga modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Sono a carico del gestore i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano delle manutenzioni allegato all'offerta.

In ogni caso gli interventi minimi consistono in:

- a) interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità.
- b) esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
- c) sostituzione degli elementi di consumo quali lampadine, sia delle strutture interne che dell'illuminazione esterna compresa all'interno dell'area;
- d) gestione, manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.);
- e) pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;
- f) igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura.

Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.

Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di gestione.

Nessun intervento di modifica, manomissione o trasformazione delle strutture è consentito arbitrariamente al gestore.

Per quanto riguarda le **UTENZE**, il gestore deve provvedere ad intestarsi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica per il periodo di durata della convezione. S'intendono a carico del gestore, pertanto, tutte le spese relative alle utenze citate.

Per il primo anno di gestione l'Amministrazione Comunale si accollerà tutte le spese per le utenze (acqua, luce, gas) al fine di agevolare l'insediamento della nuova gestione. A partire dal secondo anno di gestione tali spese saranno a carico dell'Affidatario, che dovrà provvedere, entro la scadenza del primo mese del secondo anno di gestione, alla volturazione delle utenze.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per **manutenzione straordinaria** si intende ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì intesa ogni opera di adeguamento in conformità alla normativa vigente e sopravvenuta nel corso della concessione.

Fanno carico al Comune di Vigarano Mainarda, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del gestore durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Il gestore è tenuto a segnalare prontamente all'Ufficio competente ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del gestore, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 10 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

Il gestore, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la gestione, oltre che con le leggi vigenti in materia.

Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di gestione.

Gli interventi dovranno essere realizzati dal gestore con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 11 – SPAZI PUBBLICITARI

La pubblicità cartellonistica e sonora è riservata al Gestore che, previa richiesta e relativa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, è autorizzato a collocare cartelloni pubblicitari all'interno degli spazi assegnati in inventario, che non debbono comunque arrecare danno all'impianto sportivo, alle manifestazioni che si svolgono e alle persone che assistono.

I proventi relativi alla pubblicità saranno introitati dal Gestore a fronte delle spese sostenute per la manutenzione dell'impianto sportivo in gestione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.

Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

ART. 12 - GESTIONE DI UN EVENTUALE PUNTO DI RISTORO

La realizzazione, all'interno dell'impianto sportivo, di un bar o di un punto di ristoro è subordinata all'acquisizione dei necessari permessi e licenze, richiesti dalla legge e alla preventiva autorizzazione del competente Ufficio Comunale.

Tale autorizzazione scadrà contestualmente al rapporto di gestione dell'impianto sportivo.

ART. 13 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste ai precedenti articoli.

Il gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il gestore, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:

- polizza assicurativa per il proprio personale e per gli utenti del servizio;
- polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) a favore del Comune con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro; detta polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
 - conduzione di locali, strutture, impianti attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);

- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale.

ART. 15 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 10% del canone di aggiudicazione. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione.

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l'Amministrazione procederà alla sua escussione, anche parziale.

Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

ART. 16 – SICUREZZA

Il gestore è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori.
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

ART. 17 – MODALITÀ DI CONTROLLO

Il Comune di Vigarano Mainarda, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture e la conformità al progetto tecnico, presentato in sede di gara.

In particolare:

- il Responsabile del Settore Tecnico curerà la riscossione del canone annuo, la verifica della manutenzione ordinaria e la cura dello stato di efficienza generale della struttura e degli impianti (come da Piano manutentivo dell'opera, presentato in sede di gara);
- il Responsabile del Settore Cultura, Scuola, Sport curerà la verifica della seguente documentazione:
 - a) Rendiconto delle attività svolte nell'ultima stagione sportiva. Tale rendiconto deve essere redatto indicando tutte le attività sviluppate e svolte all'interno dell'impianto sportivo, tenendo conto della coerenza con il presente capitolato e, in particolare, con il Progetto tecnico-organizzativo, presentato in sede di gara;

b) Rendiconto economico approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione, riferito all'ultimo anno finanziario.

ART. 18 – REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'affidamento può essere revocato dal Comune di Vigarano Mainarda prima della scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 6 (sei), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui il gestore si rendesse responsabile di inadempienze od omissioni rispetto agli obblighi assunti con il presente capitolato e con il **Progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara.**

Il gestore ha diritto di ottenere dal Comune la risoluzione anticipata dell'affidamento nel caso in cui - per cause non imputabili al gestore - si verificasse l'impossibilità di utilizzare l'impianto in oggetto per un periodo continuativo superiore a 6 (sei) mesi.

La risoluzione dell'affidamento può essere ottenuta dal gestore anche nel caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva. In tal caso, l'Associazione deve darne comunicazione scritta al Comune di Vigarano Mainarda, mediante raccomandata, almeno sei mesi prima. In questi sei mesi il gestore deve comunque garantire l'attività. Il conseguente canone viene calcolato percentualmente fino al termine dei sei mesi di preavviso.

È fatto assoluto divieto al gestore di tenere in deposito nei locali sostanze infiammabili e/o esplosive.

Inoltre è fatto divieto al gestore di cambiare le destinazioni d'uso convenute nel presente capitolato se non formalmente autorizzate.

Se tali divieti dovessero essere disattesi dal gestore, si ha l'immediata risoluzione della concessione stessa senza preavviso e senza notifica alcuna, senza il riconoscimento di alcun risarcimento dei danni a favore del gestore.

La risoluzione avviene anche nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6.

Il Comune di Vigarano Mainarda può recedere dal presente contratto, oltre ai casi di inadempienza precedentemente indicati e nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui:

- Gli immobili o le strutture compresi nell'impianto risultino gravemente danneggiati per qualsiasi motivo e debba esserne assicurata la stabilità con lavori edili indispensabili;
- Il gestore non utilizzi e non gestisca continuativamente l'impianto sportivo, senza giustificato motivo, lasciandolo in evidente stato di abbandono.
- Il gestore non adempia diligentemente agli obblighi derivanti dalla manutenzione ordinaria a suo carico.

Realizzatasi la risoluzione o la revoca del contratto, il gestore dovrà, dietro invito del Comune di Vigarano Mainarda, provvedere a consegnare entro congruo termine, fissato dal Comune stesso, l'impianto sportivo e gli immobili di pertinenza vuoti e ripristinati nelle condizioni iniziali, escluse eventuali addizioni o migliorie eseguite.

ART. 19 – DIVIETI

L'affidatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la gestione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune, a pena della risoluzione immediata della Convenzione.

ART. 20 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001", l'art. 53 - comma 16 ter - del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.

ART. 21 - FORO

Per eventuali controversie che potessero insorgere in dipendenza del presente atto, le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui Giurisdizione è posto l'impianto concesso in gestione.

